



**TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE DI T R E N T O**

DECRETO n. 9/2023

Revisione delle disposizioni per l'accesso nell'edificio del Tribunale in occasione delle udienze pubbliche e camerali in presenza delle parti e del pubblico e determinazione dell'orario di apertura degli uffici.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto n. 9 del 5 maggio 2022 con il quale, in dipendenza di quanto disposto dal d.l. 24 marzo 2022, n. 24 convertito con modificazioni dalla l. 19 maggio 2022, n. 52 e recante *“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”* nonché di quanto disposto con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 187 del 12 aprile 2022, sono state emanate disposizioni per l'accesso nell'edificio di questo Tribunale in occasione delle udienze pubbliche e camerali in presenza delle parti e del pubblico;

Ritenuto di rivedere tali disposizioni, in considerazione dell'ulteriormente migliorata situazione della diffusione epidemica, e ciò - tra l'altro - anche in opportuna coerenza con l'ulteriore disciplina introdotta dall'art. 11 del d.l. 16 giugno 2022, n. 68 convertito con modificazioni con l. 5 agosto 2022, n. 108 e con quella contenuta nell'art. 7 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 convertito con modificazioni dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché con le loro conseguenti e ormai consolidate disposizioni e prassi applicative, ferma peraltro restando la precettività di ulteriori disposizioni di legge, di regolamento o di provvedimento amministrativo generale che saranno eventualmente emanate al riguardo, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle Autorità dello Stato e della Provincia Autonoma di Trento;

Rilevato che il predetto decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 187 del 12 aprile 2022 è stato emanato previo voto favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nella sua seduta dell'8 aprile 2022, *“fermo il rilievo di situazioni specifiche territoriali e la discrezionalità della gestione delle udienze da parte del Presidente dell'Ufficio giudiziario”* e che comunque le misure di prevenzione dal contagio sin qui vigenti presso questo Tribunale sono state adottate mediante la sostanziale recezione di quanto stabilito nel *“Protocollo d'intesa sullo svolgimento delle udienze e delle*

Camere di Consiglio in presenza presso gli uffici giudiziari della Giustizia amministrativa alla cessazione dello stato di emergenza”, stipulato in data 20 luglio 2021 tra il Presidente del Consiglio di Stato, l’Avvocatura dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e le Associazioni specialistiche degli avvocati amministrativisti, “peraltro” - come espressamente precisato nel proprio precedente decreto n. 16 del 10 agosto 2021 –“contestualmente apportandovi le modifiche reputate funzionali alle esigenze organizzative di questo Tribunale”;

Visto il Protocollo d'intesa 22 dicembre 2022 *“Sullo svolgimento delle udienze e delle Camere di Consiglio in presenza presso il Consiglio di Stato e il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nella fase di superamento dello stato di emergenza per l’epidemia da Covid-19”* tra il Presidente del Consiglio di Stato, l’Avvocatura dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e le Associazioni specialistiche degli avvocati amministrativisti.

Ritenuto pertanto nel contesto della presente nuova disciplina di confermare la recezione di talune previsioni di tale Protocollo, segnatamente riguardanti la ripartizione delle cause iscritte nei ruoli delle udienze camerali e pubbliche in fasce orarie di chiamata per la loro discussione, riconoscendo in tal senso la perdurante idoneità di tale misura organizzativa non solo al fine di impedire l’assembramento delle persone all’interno dell’edificio del Tribunale, ma anche quale efficace strumento di regolazione della tempistica delle udienze;

Ritenuto, altresì, di confermare l’applicazione dell’istituto del passaggio in decisione della causa senza discussione, parimenti riconoscendone l’utilità al fine dello snellimento dei tempi delle udienze;

Ritenuto inoltre di determinare a regime l’orario di apertura degli uffici del Tribunale;

Visti l’art. 87, comma 1, del codice del processo amministrativo come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. s), del d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, nonché l’art. 11 delle relative norme di attuazione contenute nell’allegato 2 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

Visti l’art. 31 della l. 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali) e l’art. 15 della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 2013;

Visto il d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 e successive modifiche, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol concernenti l’istituzione

del Tribunale amministrativo regionale di Trento e della Sezione autonoma di Bolzano;

DECRETA

Art. 1

Chiamata preliminare delle cause

1. Sino a diversa disposizione, in apertura delle pubbliche udienze e delle udienze camerali non si procede alla chiamata preliminare delle cause iscritte a ruolo.

Art. 2

Passaggio della causa in decisione senza discussione

1. Al fine di limitare le presenze dei difensori nella sala di attesa e nell'aula di udienza, con richiesta sottoscritta dalle parti costituite interessate, anche con atti distinti, è possibile sia per le udienze pubbliche, sia per le udienze camerali, chiedere il passaggio in decisione della causa, senza la preventiva discussione; le parti che intendano avvalersi di tale facoltà depositano la richiesta fino alle ore 12:00 antimeridiane di un giorno libero antecedente a quello dell'udienza.
2. Se la richiesta di passaggio in decisione della causa è depositata soltanto da alcune delle parti costituite, l'udienza di discussione si svolge regolarmente e della partecipazione all'udienza stessa si dà atto a verbale; nel relativo provvedimento è riportata la formula: *“viste le conclusioni delle parti come da verbale”*.

Art. 3

Ripartizione della trattazione delle cause in fasce orarie

1. Le cause iscritte nei ruoli delle pubbliche udienze e delle udienze camerali per le quali non sia pervenuta da tutte le parti richiesta di passaggio in decisione senza discussione, sono di norma chiamate sia per le udienze pubbliche, sia per le udienze camerali, in fasce orarie differenziate che sono determinate in relazione alla tipologia e alla complessità delle questioni da trattare, nonché al numero delle parti coinvolte. Resta ferma la direzione dell'udienza da parte del Presidente del Collegio ai sensi dell'articolo 11 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
2. Dell'elenco delle cause da trattare, distinte per fasce orarie, è data evidenza nei ruoli d'udienza pubblicati sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa nella home della Sezione dedicata a questo Tribunale almeno il giorno prima a quello di trattazione; la pubblicazione dei ruoli sul sito sostituisce ogni altra comunicazione.

3. Gli avvocati devono attenersi scrupolosamente alla fascia oraria a loro assegnata al fine di evitare la compresenza di persone convocate in fasce orarie differenti e agevolare il distanziamento fisico tra le persone.

Art. 4

Eventuale prosecuzione della trattazione delle cause al giorno successivo

1. Il Presidente del Collegio, quando ricorrano particolari esigenze oppure in previsione di un significativo afflusso di persone, può disporre, al momento della pubblicazione dei ruoli d'udienza di cui all'articolo 3, il rinvio in prosecuzione, al giorno successivo, della trattazione di parte delle cause già fissate. In tal caso la Segreteria avvisa gli avvocati, le cui cause risultino rinviate al giorno successivo, con una e-mail di posta certificata o con un'altra forma di comunicazione entro le ore 11.00 del giorno antecedente all'udienza, intendendosi per tale specifica evenienza come "*giorno dell'udienza*" quello originariamente fissato e non quello dell'udienza in prosecuzione.

Art. 5

Trattazione delle cause per le quali tutte le parti costituite hanno chiesto il passaggio in decisione senza discussione

1. Per le cause iscritte nei ruoli delle pubbliche udienze e delle udienze camerale e per le quali vi sia stata da tutte le parti costituite richiesta di passaggio in decisione senza discussione è dato atto a verbale dell'intervenuta presentazione della richiesta di passaggio in decisione.

Art. 6

Presenza del pubblico alle pubbliche udienze

1. Fatte salve le prerogative del Presidente del Collegio nell'esercizio del potere di polizia dell'udienza di cui all'art. 87, comma 1, c.p.a. come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. s), del d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195 e all' art. 11 delle relative norme di attuazione contenute nell'allegato 2 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il pubblico può assistere alle discussioni in udienza pubblica compatibilmente con la possibilità di rispettare un adeguato distanziamento tra le persone. Qualora si renda necessario limitare l'accesso del pubblico alle aule d'udienza si riconoscerà priorità d'ingresso a chi sia personalmente interessato alla specifica discussione.
2. Resta fermo che qualora ve ne fosse la necessità, al fine anche di assicurare l'ordinato

svolgimento delle udienze, può essere richiesta, in ragione delle cause in trattazione, la presenza di un appartenente all'Arma dei Carabinieri a presidio dell'Aula e, in generale, delle forze dell'ordine nel caso ve ne fosse l'esigenza, per garantire la sicurezza pubblica.

3. L'eventuale accesso di operatori per l'effettuazione di riprese in occasione delle udienze pubbliche deve essere previamente autorizzato dal Presidente del Collegio.

Art. 7

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie

1. È in facoltà di tutti coloro che accedono all'edificio del Tribunale l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui all'art. 10-quater del d.l. 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla l. 17 giugno 2021, n. 87 e successive modifiche; tale utilizzo è peraltro consigliato in caso di assembramenti.

Art. 8

Disciplina dell'accesso e della permanenza nella sede del Tribunale nelle giornate di udienza

- 1 Nelle giornate in cui si tengono pubbliche udienze o camerali, l'accesso e la permanenza nel Palazzo Lodron, Sede del Tribunale, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:
 - a) a' sensi dell'art. 3, ultima parte, del presente decreto, l'accesso nella sede del Tribunale non è possibile per gli avvocati se non per il tempo necessario in attesa dell'inizio della fascia oraria di pertinenza della causa che essi devono patrocinare; la stessa regola si applica anche al pubblico che intende assistere alla trattazione della causa se questa è chiamata in udienza pubblica.
 - b) negli uffici, nelle sale d'attesa e nell'aula di udienza i magistrati, il personale amministrativo, gli avvocati, i loro praticanti, i tirocinanti di cui all'art. 73 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, nonché i tirocinanti a qualsiasi altro titolo e il pubblico, se presente, hanno cura di mantenere un comportamento adatto a garantire un adeguato distanziamento fisico tra le persone;
 - c) gli avvocati e tutte le altre persone ammesse ad assistere alla discussione devono attendere la chiamata del ricorso di interesse nei luoghi dedicati, indicati dal

personale addetto al momento dell'ingresso in Tribunale, anche negli appositi spazi del parcheggio retrostante all'edificio e del piano terra; nel corridoio d'attesa che dà accesso all'aula di udienza possono sostare, assicurando comunque il rispetto di un adeguato distanziamento dalle altre persone, soltanto gli avvocati delle parti e le altre persone interessate alla discussione della causa immediatamente successiva a quella in corso di trattazione;

- d) ai sensi dell'art. 10 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo contenute nell'allegato 2 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 durante le discussioni in udienza pubblica i magistrati e gli avvocati indossano la toga; durante le discussioni nelle udienze camerale è d'obbligo per tutti i partecipanti un abbigliamento sobrio e consono alla dignità delle funzioni svolte, dovendo in particolare gli uomini indossare la giacca e la cravatta;
- e) qualora si renda necessario limitare l'accesso al pubblico nell'aula di udienza in occasione delle pubbliche udienze è riconosciuta priorità d'ingresso a chi è personalmente interessato alla trattazione della causa;
- f) è consentita la partecipazione dei praticanti avvocati alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio, fermo restando il potere del Presidente del Collegio di impedirne l'accesso all'aula o di disporre l'allontanamento, laddove sussistano esigenze di garanzia del distanziamento tra le persone; analogamente è rimessa al Presidente del Collegio ogni decisione in ordine alla sussistenza di esigenze di garanzia del distanziamento tra le persone che non consentano la partecipazione alle udienze e alle camere di consiglio dei tirocinanti a' sensi dell'art. 73 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, nonché dei tirocinanti a qualsiasi altro titolo.

Art. 9

Orario e modalità di accesso al Tribunale

1. La sede del Tribunale è aperta al pubblico ogni giorno feriale, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00; per coloro che accedono all'edificio si applica l'art. 7 del presente decreto.
2. Resta ferma l'apertura al pubblico anche in orari diversi in ragione delle necessità relative allo svolgimento delle udienze nonché, previa autorizzazione della segreteria, per le visite a Palazzo Lodron, per la realizzazione di eventi o su appuntamento.

Art. 10

Ulteriori disposizioni

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni impartite dal Segretario Generale di questo Tribunale emanate in applicazione delle disposizioni della Provincia autonoma di Trento e tenuto conto delle misure per la prestazione dell'attività lavorativa in sicurezza disposte dal Segretario generale della Giustizia amministrativa; tali disposizioni saranno aggiornate a seguito di eventuali nuove indicazioni conseguenti all'evoluzione della situazione epidemiologica e oggetto di dovuta applicazione per il personale e per il funzionamento della Sede di Trento di questo Tribunale.

Art. 11

Abrogazioni

1. È abrogato il proprio decreto n. 9 del 5 maggio 2022 ed è confermata l'abrogazione dei propri decreti n. 24 del 31 agosto 2020, n. 33 del 4 novembre 2020, n. 16 del 10 agosto 2021 e n. 1 dell'11 gennaio 2022.

Art. 11

Entrata in vigore, coordinamento con altre norme e pubblicità

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua sottoscrizione ed è applicabile compatibilmente con le ulteriori disposizioni che saranno eventualmente emanate in materia dalle competenti Autorità dello Stato e della Provincia autonoma di Trento.
2. Il presente decreto è comunicato a cura della Segreteria del Tribunale al Commissariato del Governo di Trento, al Questore di Trento, alla Provincia autonoma di Trento, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ai Consigli degli Ordini degli Avvocati di Trento e di Rovereto, all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, alla Camera amministrativa di Trento nonché al Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri eventualmente preposto alla tutela dell'ordine pubblico durante le sedute del Tribunale. Il presente decreto è inoltre pubblicato sul sito internet della Giustizia Amministrativa e ne sarà data notizia anche agli organi di informazione locali.

Trento/Trieste, 29 marzo 2023

Il Presidente

Fulvio Rocco

FULVIO ROCCO

Presidente TAR

29.03.2023 14:49:17

GMT+01:00

